PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale e degli organismi consiliari, in attuazione dello Statuto e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Supporto organizzativo al Consiglio

1. Le funzioni di supporto organizzativo e amministrativo al Consiglio sono assicurate dalla struttura competente in materia di affari istituzionali, posta, per tali funzioni, alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il personale necessario è assegnato alla struttura secondo l'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti di organizzazione dell'Ente.

2. Il Segretario Generale, in relazione alle materie trattate, assicura il concorso delle altre strutture provinciali competenti.

3. Le attrezzature e le risorse necessarie al funzionamento del Consiglio sono individuate nell'ambito degli strumenti di programmazione e di bilancio dell'Ente e sono gestite dalle strutture competenti nel rispetto degli indirizzi del Consiglio.

CAPO II INIZIATIVA DELIBERATIVA E STATUS DEI CONSIGLIERI

Art. 3 – Presentazione delle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri sono presentate al Presidente della Provincia e acquisite al protocollo dell'Ente. La proposta deve individuare l'oggetto, le ragioni e il contenuto essenziale della deliberazione richiesta.

2. Gli uffici competenti assicurano l'assistenza tecnico-amministrativa necessaria e curano l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri richiesti.

3. Completata l'istruttoria, il Presidente inserisce la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo ovvero riguardi materie non rientranti nelle competenze del Consiglio provinciale, il Presidente, sentiti gli uffici, può dichiararlo inammissibile e non iscriverlo all'ordine del giorno.

4. Le proposte di iniziativa dell'Assemblea dei Sindaci sono trasmesse alla Segreteria Generale unitamente all'atto con il quale l'Assemblea ha esercitato l'iniziativa e sono sottoposte all'istruttoria prevista dai commi precedenti.

5. Le proposte di iniziativa popolare previste dallo Statuto devono contenere il testo dell'atto proposto ed essere corredate dalle sottoscrizioni e dagli elementi necessari a verificare l'identità dei sottoscrittori e la loro iscrizione nelle liste elettorali. La Segreteria Generale verifica la sussistenza dei requisiti statutari, anche avvalendosi dei Comuni interessati.

Art. 4 – Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Quando risulti dai verbali che un Consigliere non ha partecipato a tre sedute consecutive, senza che risultino giustificati motivi, il Presidente gli comunica l'avvio del procedimento di decadenza e lo invita a presentare le proprie giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Consigliere può produrre documenti e chiedere di essere sentito.

3. Qualora le giustificazioni risultino manifestamente idonee a escludere il presupposto della decadenza, il Presidente dispone l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al Consiglio.

4. Negli altri casi, decorso il termine di cui al comma 1, la questione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il Consiglio, esaminate le giustificazioni eventualmente presentate e sentito l'interessato ove ne abbia fatto richiesta, delibera in ordine alla decadenza.

CAPO III RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 5 – Sede e modalità delle sedute

1. Le sedute si svolgono di norma nella sede della Provincia.

2. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, può stabilire che una seduta si svolga in altro luogo del territorio provinciale.

3. Le sedute possono svolgersi mediante collegamento audiovisivo a distanza o in forma mista secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 6 – Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente della Provincia mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. La richiesta, sottoscritta dai Consiglieri proponenti e contenente l'indicazione delle questioni da iscrivere all'ordine del giorno, è presentata al Presidente e acquisita al protocollo dell'Ente.

4. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione dei bilanci, dei rendiconti e degli adempimenti contabili fondamentali; si riunisce in sessione straordinaria negli altri casi.

5. Gli argomenti sono di norma iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine:

a) comunicazioni del Presidente;
b) proposte di deliberazione;
c) mozioni e ordini del giorno;
d) interrogazioni e interpellanze.

Art. 7 – Termini e modalità della convocazione

1. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri mediante posta elettronica all'indirizzo dagli stessi comunicato ed è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

2. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria e almeno tre giorni prima della seduta straordinaria.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. L'ordine del giorno può essere integrato successivamente alla convocazione nel rispetto dei termini di cui ai commi precedenti. In caso di urgenza l'integrazione può essere comunicata almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della seduta nonché se questa si tiene in prima o in seconda convocazione.

6. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta. Per gli argomenti inseriti d'urgenza la documentazione è resa disponibile non appena possibile e comunque prima della relativa trattazione.

7. Restano fermi gli eventuali termini speciali previsti dalla legge o da altri regolamenti dell'Ente. Nel computo dei termini di cui al presente articolo non si computa il giorno della seduta.

Art. 8 – Numero legale e seconda convocazione

1. In prima convocazione la seduta è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente della Provincia, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano un quorum superiore.

2. Il Segretario Generale procede all'appello nominale. Qualora entro trenta minuti dall'orario stabilito non sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. È di seconda convocazione, per gli argomenti rimasti da trattare, la seduta che segue una precedente seduta nella quale sia mancato originariamente o sia successivamente venuto meno il numero legale. La seconda convocazione può essere già prevista nell'avviso di prima convocazione e non può avere luogo nel medesimo giorno. In mancanza, è disposta con nuovo avviso comunicato almeno ventiquattro ore prima.

4. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano un quorum superiore.

5. Qualora nel corso della seduta venga meno il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori per non oltre trenta minuti. Se alla ripresa il numero legale non è ricostituito, dichiara chiusa la seduta.

Art. 9 – Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute sono pubbliche.

2. Il Presidente dispone che la trattazione di un argomento o di parte di esso avvenga in seduta segreta quando debbano essere formulati giudizi o apprezzamenti su persone ovvero quando la pubblicità sia incompatibile con uno specifico obbligo di segreto o divieto di diffusione previsto dalla legge.

3. Durante la parte segreta della seduta restano presenti esclusivamente i componenti del Consiglio, il Segretario Generale e gli altri soggetti la cui presenza sia necessaria in relazione all'argomento trattato.

Art. 10 – Partecipazione mediante collegamento audiovisivo a distanza

1. Il Presidente, sentiti i Capigruppo salvo i casi d'urgenza, può disporre che la seduta si svolga interamente mediante collegamento audiovisivo a distanza ovvero in forma mista. La modalità prescelta è indicata nell'avviso di convocazione.

2. Il sistema utilizzato deve consentire:

a) l'identificazione certa dei partecipanti;
b) la reciproca percezione audiovisiva e la partecipazione simultanea alla discussione;
c) l'esame degli atti e dei documenti;
d) l'espressione e l'accertamento del voto;

e) il regolare esercizio delle funzioni del Presidente e del Segretario Generale.

3. Il Consigliere collegato a distanza è considerato presente a tutti gli effetti dal momento in cui la sua partecipazione è accertata e fino all'interruzione del collegamento o alla dichiarazione di abbandono della seduta.

4. La pubblicità delle sedute svolte a distanza è assicurata mediante trasmissione audiovisiva in diretta attraverso il sito istituzionale o con altra modalità idonea a consentire al pubblico di assistere ai lavori.

5. Le votazioni segrete possono svolgersi a distanza esclusivamente mediante strumenti idonei ad assicurare la segretezza, l'unicità e l'immodificabilità del voto. In mancanza di tali strumenti, l'argomento che richieda votazione segreta non può essere trattato in una seduta alla quale partecipino componenti mediante collegamento a distanza.

6. In caso di interruzioni tecniche il Presidente dispone, ove necessario, una breve sospensione. Se il collegamento non può essere ripristinato, è nuovamente verificata la sussistenza del numero legale.

Art. 11 – Registrazione e trasmissione audiovisiva delle sedute

1. Le sedute pubbliche possono essere registrate e trasmesse in diretta dalla Provincia attraverso i propri canali istituzionali.

2. Dell'effettuazione delle riprese e della loro eventuale diffusione è data adeguata informazione ai partecipanti e al pubblico.

3. Le riprese e la trasmissione sono interrotte durante le parti di seduta svolte in forma segreta e negli altri casi in cui la diffusione di immagini o informazioni non sia consentita dalla legge.

4. Le riprese delle sedute pubbliche effettuate da soggetti terzi sono consentite previa comunicazione al Presidente e purché non arrechino disturbo ai lavori. Il Presidente può impartire prescrizioni sulle modalità di effettuazione delle riprese esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento della seduta e il rispetto dei limiti di cui al comma 3.

5. Le registrazioni costituiscono strumento ausiliario della verbalizzazione e non sostituiscono il processo verbale.

Art. 12 – Presidenza e disciplina delle sedute

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Provincia. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere delegato individuato secondo lo Statuto. Qualora non vi siano Consiglieri delegati, presiede il Consigliere che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale individuale ponderata.

2. Il Presidente dirige i lavori, concede la parola, assicura il rispetto dell'ordine del giorno e del presente regolamento e garantisce la regolarità delle discussioni e delle votazioni.

3. Il Presidente richiama il Consigliere che turbi il regolare svolgimento dei lavori o non osservi le proprie disposizioni. In caso di reiterazione può togliergli la parola per la restante parte della trattazione dell'argomento.

4. Il pubblico assiste alla seduta senza intervenire né manifestare approvazione o disapprovazione. Il Presidente può disporre l'allontanamento di chi turbi i lavori.

5. Quando non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 13 – Trattazione degli argomenti

1. All'inizio della seduta il Presidente può rendere comunicazioni al Consiglio. Può altresì concedere la parola ai Consiglieri per comunicazioni urgenti relative a fatti sopravvenuti o non iscritti all'ordine del giorno, per un tempo non superiore a cinque minuti. Sulle comunicazioni non possono essere assunte deliberazioni.

2. Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente può modificarne l'ordine quando ciò risulti opportuno per il migliore svolgimento dei lavori.

3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, può rinviare la trattazione di un argomento quando sopravvengano esigenze istruttorie o altre circostanze che ne rendano opportuno il differimento. Per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, il rinvio è disposto dal Consiglio.

4. Il Consiglio non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Relazione e discussione

1. La proposta di deliberazione è illustrata dal Presidente, dal Consigliere delegato competente o dal Consigliere proponente.

2. Per le proposte provenienti dall'Assemblea dei Sindaci o da iniziativa popolare, il Presidente può invitare un rappresentante dei proponenti a illustrarne sinteticamente il contenuto.

3. Il Presidente può invitare il Segretario Generale, i dirigenti o i responsabili competenti a fornire chiarimenti di carattere tecnico o giuridico.

4. Conclusa l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola secondo l'ordine delle richieste.

Art. 15 – Numero e durata degli interventi

1. Ciascun Consigliere può intervenire una volta nella discussione relativa a ciascun argomento per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Al termine della discussione il relatore può replicare per non oltre cinque minuti.

3. Dopo la chiusura della discussione, un Consigliere per ciascun Gruppo può rendere la dichiarazione di voto per un tempo non superiore a tre minuti.

4. Gli altri Consiglieri possono rendere una propria dichiarazione di voto soltanto quando intendano esprimere un voto diverso da quello dichiarato dal rispettivo Gruppo.

5. La Conferenza dei Capigruppo può concordare, per singoli argomenti, tempi diversi.

Art. 16 – Fatto personale e richiamo al regolamento

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente il motivo. Il Presidente decide sull'ammissibilità dell'intervento, che non può eccedere tre minuti.

3. Il richiamo al regolamento può essere formulato in qualsiasi momento per segnalare una questione relativa alla regolarità dello svolgimento della seduta. L'intervento non può eccedere tre minuti e sulla questione decide il Presidente, sentito, ove necessario, il Segretario Generale.

Art. 17 – Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. La questione pregiudiziale è la richiesta che un argomento non venga discusso o deliberato.

2. La questione sospensiva è la richiesta che la trattazione sia rinviata ad altra seduta o sospesa per un tempo determinato.

3. Le questioni sono poste in votazione prima di procedere o proseguire nella trattazione dell'argomento. Prima della votazione può intervenire un Consigliere a favore e uno contro, per non oltre tre minuti ciascuno.

Art. 18 – Emendamenti

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti soppressivi, modificativi o aggiuntivi alle proposte di deliberazione.

2. Gli emendamenti che, per il loro contenuto, richiedano pareri, attestazioni o verifiche tecniche devono essere presentati in tempo utile a consentirne l'acquisizione e comunque, di norma, entro il secondo giorno lavorativo antecedente la seduta. Per le sedute convocate d'urgenza sono presentati non appena possibile.

3. Gli emendamenti che non richiedano attività istruttoria possono essere presentati entro il giorno lavorativo antecedente la seduta. I subemendamenti sono presentati prima dell'inizio della votazione dell'emendamento cui si riferiscono; qualora richiedano attività istruttoria si applicano i commi 2 e 4.

4. Qualora un emendamento o un subemendamento presentato richieda pareri o verifiche non acquisibili nei termini, il Presidente non lo pone in votazione e, ove il rinvio sia compatibile con i termini applicabili e non comporti pregiudizio, rinvia la trattazione dell'argomento.

5. Sono inammissibili gli emendamenti estranei all'oggetto della proposta o privi di effettivo contenuto modificativo.

6. Gli emendamenti sono votati dando precedenza a quelli soppressivi, quindi a quelli modificativi e infine a quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.

7. Il proponente può ritirare l'emendamento fino all'inizio della relativa votazione.

8. Restano ferme le disposizioni speciali previste dal regolamento di contabilità o da altre fonti per specifiche tipologie di atti.

Art. 19 – Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. Esauriti gli interventi, il Presidente dà al relatore facoltà di replica e, successivamente, dichiara chiusa la discussione.

2. Dopo la chiusura della discussione sono ammesse esclusivamente le dichiarazioni di voto.

3. Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la trattazione e procede alle votazioni.

Art. 20 – Forme di votazione

1. Le votazioni palesi si svolgono per alzata di mano, per appello nominale o mediante strumenti elettronici idonei ad accertare con certezza il voto espresso.

2. La votazione per appello nominale è disposta dal Presidente o quando sia richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati.

3. Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto.

4. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede o mediante strumenti elettronici che assicurino la segretezza e l'unicità del voto.

5. Quando l'oggetto sia complesso e articolato, il Presidente, anche su richiesta di un Capogruppo, può disporre la votazione per parti separate omogenee. In tal caso, dopo le votazioni parziali, è posta in votazione la proposta nel testo risultante dalle medesime.

Art. 21 – Ordine delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono secondo il seguente ordine:
a) questione pregiudiziale;
b) questione sospensiva;
c) subemendamenti;
d) emendamenti soppressivi;
e) emendamenti modificativi;
f) emendamenti aggiuntivi;
g) eventuali risoluzioni riferite all'argomento;
h) proposta nel suo complesso.

Art. 22 – Computo dei voti e delle presenze

1. Salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza, la proposta è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti ai fini del numero legale, ma non tra i votanti. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le schede nulle non costituiscono voti validamente espressi.

3. Il Consigliere tenuto per legge ad astenersi si allontana dalla sala o interrompe il collegamento a distanza per l'intera trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Presidente e al Segretario Generale, e non è computato tra i presenti ai fini del relativo numero legale.

4. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari la proposta non è approvata.

CAPO V VERBALIZZAZIONE

Art. 23 – Processo verbale

1. Le sedute sono di norma registrate mediante strumenti audiovisivi. La registrazione ha funzione ausiliaria e non comporta la trascrizione integrale degli interventi.

2. Il processo verbale, redatto dal Segretario Generale, indica gli elementi essenziali dello svolgimento della seduta, le proposte e gli emendamenti posti in votazione e il relativo esito. Nelle votazioni palesi dà conto dei Consiglieri contrari e astenuti; nelle votazioni per appello nominale dà conto del voto espresso da ciascun componente.

3. Il Consigliere che intenda far inserire a verbale una propria dichiarazione ne consegna il testo scritto al Segretario Generale entro la conclusione della seduta.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

5. Il processo verbale si intende approvato se nella prima seduta utile successiva non sono formulate richieste di rettifica o integrazione. In caso di contestazione

decide il Consiglio limitatamente alla corrispondenza del verbale con quanto effettivamente avvenuto.

CAPO VI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO E RISOLUZIONI

Art. 24 – Disposizioni comuni

1. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente e acquisiti al protocollo dell'Ente.
2. Gli atti che riguardino materie estranee alle competenze della Provincia sono irricevibili. L'irricevibilità è dichiarata dal Presidente, sentito il Segretario Generale, e comunicata al proponente.
3. Atti aventi oggetto identico o strettamente connesso possono essere trattati congiuntamente.
4. Alle mozioni, agli ordini del giorno e alle risoluzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento sulla discussione e sugli emendamenti.

Art. 25 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni o chiarimenti circa fatti, atti o circostanze concernenti l'Amministrazione.
2. Il Presidente o il Consigliere delegato competente risponde per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 26 – Interpellanze

1. L'interpellanza è diretta a conoscere le ragioni, i criteri o gli intendimenti politico-amministrativi dell'Amministrazione in relazione a una determinata questione.
2. L'interpellanza è trattata nella prima seduta utile che si tenga non prima di dieci giorni dalla presentazione.
3. L'interpellante dispone di cinque minuti per l'illustrazione. Dopo la risposta del Presidente o del Consigliere delegato competente, può replicare per non oltre cinque minuti, dichiarandosi soddisfatto o meno. È ammessa una controreplica.
4. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione non si tenga una seduta utile, la risposta è resa per iscritto entro il medesimo termine; l'interpellanza è comunque trattata nella prima seduta utile successiva.

Art. 27 – Mozioni

1. La mozione è un atto di indirizzo diretto a promuovere una deliberazione del Consiglio su una determinata questione e a impegnare politicamente l'azione dell'Amministrazione.

2. È iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile che si tenga non prima di dieci giorni dalla presentazione.

3. La mozione è illustrata da uno dei proponenti per non oltre cinque minuti. Nella discussione può intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo per non oltre cinque minuti e il proponente può replicare per non oltre cinque minuti.

4. Conclusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alla votazione.

Art. 28 – Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è un atto con il quale il Consiglio esprime una posizione, una raccomandazione o un indirizzo privo di effetti amministrativi diretti.

2. È iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile che si tenga non prima di dieci giorni dalla presentazione.

3. L'ordine del giorno è illustrato da uno dei proponenti per non oltre cinque minuti. Nella discussione può intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo per non oltre cinque minuti e il proponente può replicare per non oltre cinque minuti.

4. Conclusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alla votazione.

Art. 29 – Risoluzioni

1. La risoluzione è un atto di indirizzo riferito a un argomento iscritto all'ordine del giorno, diretto a definire o specificare l'orientamento del Consiglio in relazione allo stesso.

2. La risoluzione è presentata per iscritto prima della chiusura della discussione dell'argomento cui si riferisce.

3. Il proponente può illustrarla per non oltre tre minuti. Essa è posta in votazione prima della votazione conclusiva sull'argomento cui si riferisce.

Art. 30 – Relazioni dei rappresentanti della Provincia presso enti e organismi

1. Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta di un Capogruppo, invita i rappresentanti nominati o designati dalla Provincia presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società o altri organismi a riferire al Consiglio sull'attività svolta.

2. La relazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile, compatibilmente con la disponibilità del soggetto interessato.

3. Al termine della relazione i Consiglieri possono formulare richieste di chiarimento. Sulla relazione non sono assunte deliberazioni, salvo che uno specifico oggetto sia stato autonomamente iscritto all'ordine del giorno.

CAPO VII GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI

Art. 31 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono un Gruppo consiliare, anche se composto da un solo Consigliere.

2. Nel corso del mandato i Consiglieri possono aderire a un diverso Gruppo, con l'accettazione del relativo Capogruppo, oppure costituire un nuovo Gruppo nel rispetto della consistenza minima prevista dallo Statuto.

3. Il Consigliere che non appartenga ad altro Gruppo è iscritto al Gruppo misto. Il Gruppo misto può essere composto anche da un solo Consigliere.

4. Ciascun Gruppo comunica al Presidente il nominativo del proprio Capogruppo e dell'eventuale sostituto. In mancanza della comunicazione, assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere del Gruppo che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale individuale ponderata.

5. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni che attribuiscono specifiche prerogative alla maggioranza o all'opposizione, ciascun Gruppo comunica al Presidente la propria collocazione rispetto all'indirizzo politico-amministrativo del Presidente della Provincia e le eventuali successive variazioni.

Art. 32 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente della Provincia e dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente.

2. Essa coadiuva il Presidente nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.

3. La Conferenza opera senza particolari formalità, non richiede un numero legale e non assume deliberazioni.

4. Le riunioni possono svolgersi anche mediante collegamento audiovisivo a distanza.

5. Il Segretario Generale o un suo delegato assicura, quando necessario, il supporto alla Conferenza. Degli esiti che incidono sull'organizzazione dei lavori consiliari può essere redatto un sintetico resoconto.

Art. 33 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari permanenti.

2. La deliberazione istitutiva ne determina il numero, le materie di competenza e il numero dei componenti, nel rispetto del criterio proporzionale tra i Gruppi consiliari, anche per ponderazione. In tal caso, la deliberazione determina il peso attribuito al voto di ciascun componente.

3. I componenti sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base delle designazioni dei Gruppi. Ciascuna Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente e un Vicepresidente. La prima seduta è convocata dal Presidente

della Provincia ed è presieduta, fino all'elezione del Presidente della Commissione, dal componente più anziano di età.

4. Il Presidente della Commissione la convoca con un preavviso di almeno tre giorni, salvo urgenza. La seduta è valida con la presenza della metà dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

5. Le sedute sono pubbliche, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 9.

6. Le Commissioni possono riunirsi mediante collegamento audiovisivo a distanza secondo le disposizioni dell'articolo 10, in quanto compatibili.

7. Il Presidente della Commissione può invitare alle sedute soggetti esterni la cui audizione risulti utile in relazione agli argomenti trattati.

Art. 34 – Commissioni speciali e Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali per l'esame di specifiche questioni, determinandone con la deliberazione istitutiva oggetto, composizione, durata e modalità di funzionamento.

2. La richiesta di istituzione di una Commissione d'inchiesta è presentata per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri e deve indicarne l'oggetto, le finalità e i fatti sui quali si richiede l'indagine.

3. La proposta di istituzione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile. La Commissione d'inchiesta è istituita con la maggioranza prevista dalla legge e la relativa presidenza è attribuita all'opposizione.

4. La deliberazione istitutiva determina la composizione, la durata e le modalità di svolgimento dell'attività, nonché gli eventuali obblighi di riservatezza. La Commissione può acquisire dagli uffici atti e informazioni e procedere ad audizioni nei limiti delle competenze del Consiglio.

5. Al termine dei lavori la Commissione presenta al Consiglio una relazione conclusiva.

Art. 35 – Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia prevista dallo Statuto è costituita con deliberazione del Consiglio, che ne determina il numero dei componenti secondo un criterio proporzionale rispetto alla consistenza dei Gruppi, anche per ponderazione. In tal caso, la deliberazione determina il peso attribuito al voto di ciascun componente.

2. I componenti sono nominati dal Consiglio sulla base delle designazioni dei Gruppi. La Commissione elegge il proprio Presidente tra i Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione e un Vicepresidente. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ed è presieduta, fino all'elezione del Presidente della Commissione, dal componente più anziano di età.

3. La Commissione è convocata dal proprio Presidente, anche su richiesta del Presidente della Provincia, di un Capogruppo o del Consigliere le cui prerogative siano direttamente interessate dalla questione.

4. La seduta è valida con la presenza della metà dei componenti. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei votanti e sono comunicate al Presidente della Provincia e ai soggetti interessati.

5. La Commissione può procedere alle audizioni previste dallo Statuto e acquisire dagli uffici gli elementi necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

6. Le determinazioni della Commissione hanno natura consultiva e di garanzia e non sostituiscono le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti agli organi e agli uffici della Provincia.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dello Statuto.

Art. 37 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia nella sezione prevista dalla normativa vigente.